

Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica del 17 settembre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanzadel 4 giugno 2021¹ sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 e 3

¹ I Cantoni e il medico capo dell'esercito provvedono affinché, nei seguenti casi, le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di guarigione dalla COVID-19 siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile alcuna cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all'articolo 6:

- a. per una vaccinazione ricevuta o una guarigione avvenuta in Svizzera;
- b. per una vaccinazione ricevuta o una guarigione avvenuta all'estero di:
 1. cittadini svizzeri,
 2. stranieri autorizzati a entrare in Svizzera secondo l'articolo 4 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020² e che rendono verosimile che stanno pianificando di entrare in Svizzera o si trovano già in Svizzera.

³ La richiesta di emissione di un certificato di vaccinazione COVID-19 o di un certificato di guarigione dalla COVID-19 di cui al capoverso 1, compresa la documentazione di cui agli articoli 13 capoverso 2 lettera c e 16, deve essere presentata in una lingua ufficiale del Cantone, in inglese o come traduzione autenticata ufficialmente in una di queste lingue.

¹ RS 818.102.2
² RS 818.101.24

Art. 10 cpv. 6

⁶ Gli emittenti, le autorità cantonali competenti e l'UFIT documentano la revoca dei certificati con le seguenti informazioni:

- a. identificativo univoco del certificato;
- b. dati che garantiscono la trasparenza della decisione relativa alla revoca.

Art. 11 cpv. 2

² I Cantoni possono prevedere la possibilità per gli emittenti di chiedere una partecipazione adeguata ai costi nei seguenti casi:

- a. se un certificato deve essere emesso più volte perché è andato perso;
- b. per le persone di cui all'articolo 7 capoverso 3 che non hanno un domicilio o, nel caso di Svizzeri all'estero, non hanno l'ultimo comune di domicilio o di attinenza nel Cantone interessato;

Art. 13 cpv. 1, 2^{bis} e 2^{ter}

¹ Un certificato di vaccinazione COVID-19 è emesso soltanto per vaccini che:

- a. dispongono di un'omologazione in Svizzera;
- b. dispongono di un'autorizzazione dell'Agenzia europea per i medicinali conformemente al regolamento (CE) n. 726/2004³.
- c. sono autorizzati conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS;
o
- d. presentano comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo le lettere a, b o c, ma sono immessi in commercio da un licenziatario con un altro nome (prodotto su licenza).

^{2^{bis}} Per i vaccini non omologati in Svizzera, ma autorizzati nell'UE, nonché per i loro prodotti su licenza viene emesso un certificato soltanto se sono stati somministrati completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.

^{2^{ter}} Per i vaccini non omologati in Svizzera, né autorizzati nell'UE, ma autorizzati conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, nonché per i loro prodotti su licenza viene emesso un certificato soltanto alle seguenti condizioni:

- a. i vaccini sono stati somministrati completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;

³ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 2019/5, GU L 4 del 7.1.2018, pag. 24.

- b. il richiedente si presenta personalmente presso l'emittente;
- c. il richiedente appartiene a una delle seguenti categorie di persone:
 - 1. cittadini svizzeri,
 - 2. stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri secondo gli articoli 32–35 della legge del 16 dicembre 2005⁴ sugli stranieri e la loro integrazione;
 - 3. persone ammesse provvisoriamente secondo l'articolo 83 capoverso 1 della legge sugli stranieri e la loro integrazione;
 - 4. persone bisognose di protezione secondo l'articolo 66 della legge del 26 giugno 1998⁵ sull'asilo;
 - 5. persone richiedenti l'asilo titolari di una carta di soggiorno o di una conferma secondo l'articolo 30 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999⁶ sull'asilo;
 - 6. persone titolari di una carta di legittimazione secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007⁷ sullo Stato ospite;
 - 7. persone titolari di un «permesso Ci» secondo l'articolo 22 capoverso 3 dell'ordinanza sullo Stato ospite

Art. 23 cpv. 2

² Non appena la Commissione europea riconosce l'equivalenza di uno o più certificati interoperabili di Stati terzi, il DFI aggiorna di conseguenza l'allegato 5. Tuttavia inserisce nell'allegato 5 soltanto i certificati di Stati terzi che concedono alla Svizzera la reciprocità.

II

Gli allegati 1, 2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021⁸ è modificata come segue:

4 RS **142.20**
5 RS **142.31**
6 RS **142.311**
7 RS **192.121**
8 RS **818.101.26**

Art. 3 cpv. 2 e 3

² Sono equiparate a un certificato secondo il capoverso 1 le altre attestazioni fornite per una vaccinazione effettuata all'estero con un vaccino che:

- a. ha ottenuto l'autorizzazione dell'Agenzia europea per i medicinali per l'UE ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
- b. presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo la lettera a, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un altro nome ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.

³ L'attestazione deve corrispondere a una forma di attestazione attualmente consueta e deve essere presentata in tedesco, inglese, francese, italiano o spagnolo o come traduzione autenticata ufficialmente in una di queste lingue. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, deve contenere le seguenti informazioni:

- a. luogo o Paese in cui è stata somministrata la vaccinazione;
- b. data della vaccinazione;
- c. vaccino somministrato.

IV

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 20 settembre 2021 alle ore 00.00⁹.

² La modifica dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021¹⁰ (cifra III) ha effetto sino al 10 ottobre 2021.

17 settembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁹ Pubblicazione urgente del 17 settembre 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

¹⁰ RS 818.101.26

Allegato 1
(art. 12, 28a cpv. 3 lett. a, 29 cpv. 2 lett. c n. 2 e 33)

Contenuto generale dei certificati COVID-19

N. 1 lett. a

1 Dati relativi al titolare

- a. Cognome ufficiale e nomi ufficiali (in quest'ordine)

Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19

N. 1 lett. a, b e d

1.1 Inizio della validità:

- a. per una vaccinazione che prevede due dosi di vaccino (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Sinopharm BIBP, Sinovac, Covishield): il giorno della somministrazione della seconda dose;
- b. per una vaccinazione che prevede una dose unica (COVID-19 Vaccine Janssen): il 22° giorno dopo la somministrazione della dose;
- d. in caso di dosi supplementari: il giorno della somministrazione della dose supplementare.

N. 3

3 Combinazione di vaccini diversi per le vaccinazioni con due dosi

Una vaccinazione con una combinazione di due dosi di vaccini diversi è considerata completa con le seguenti combinazioni:

- a. Prima vaccinazione: Comirnaty / seconda vaccinazione: Spikevax;
- b. Prima vaccinazione: Spikevax / seconda vaccinazione: Comirnaty;
- c. Prima vaccinazione: Vaxzevria (o un prodotto su licenza di questo vaccino) / seconda vaccinazione: Spikevax;
- d. Prima vaccinazione: Vaxzevria (o un prodotto su licenza di questo vaccino) / seconda vaccinazione: Comirnaty.

Allegato 5
(art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)

Elenco dei certificati esteri riconosciuti

N. 1.2

- 1.2 I certificati di vaccinazione sono riconosciuti soltanto se sono stati emessi per le vaccinazioni con un vaccino che:
- a. ha ottenuto l'autorizzazione dell'Agenzia europea per i medicinali per l'UE;
 - b. è autorizzato conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS; o
 - c. presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo la lettera a o b, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un altro nome ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.